***IL FISCALISTA***

***“Dichiarazioni, taglio ai costi*”, una breve su “*Sport dilettantistico, rimborsi spese ridotti”* riduzione della franchigia Irpef sui rimborsi spese aglisportivi dilettanti dagli attuali 7.500 a 2.000 euro**

La bozza di Decreto Legge puntualizzerebbe che, in deroga allo statuto dei diritti del

contribuente, la novità produrrebbe effetti a partire dal periodo d’imposta in corso alla

data del provvedimento, vale a dire da gennaio 2014 dal momento che per le persone

fisiche l’anno fiscale coincide con quello solare. Si parla pertanto di efficacia retroattiva

della misura.

Su *La Gazzetta dello sport* del 22 aprile si legge invece che “*Malagò è atteso*

*all’appuntamento con il premier Renzi”* per affrontare una serie di argomenti tra i quali

*“il taglio della detassazione per le somme ai dilettanti inferiori ai 7.500 euro. Il taglio*

*ipotizzato era pesante, ma ora prevale la possibilità che si passi a 5.500 euro”.*

Queste sono le indiscrezioni della stampa, non avendo ancora a disposizione il testo

del Decreto Legge.

La misura appare esclusivamente frutto dell’esigenza di fare cassa. Ben altro ragionamento

era stato aperto dal Ministero del Lavoro con la nota del 21 febbraio scorso, in

cui è stata manifestata l’esigenza di aprire una riflessione complessiva sull’istituto dei

rimborsi forfettari o compensi sportivi finalizzata ad introdurre una graduale introduzione

di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito di associazioni

e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni e dagli

Enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività

amministrativo-gestionale non professionale.

Ci si augura pertanto che sia colta l’occasione per affrontare il tema in maniera complessiva,

in un ottica non meramente di cassa ma tale da contemperare le esigenze

dello Stato, delle organizzazioni sportive che rischiano di trovarsi in corso d’anno a

dover affrontare costi non preventivati (*le attività sono programmate normalmente a*

*settembre, così come la quantificazione dei corrispettivi richiesti ai soci e tesserati per*

*parteciparvi ed alla quantificazione dei rimborsi spese, spesso calcolati al netto, da*

*riconoscere ad allenatori, istruttori ed atleti*) e problematiche gestionali (*se l’effetto è*

*retroattivo come faccio ad operare conguagli nei confronti di chi abbia superato il*

*plafond e non collabora più con l’associazione?*) e degli stessi atleti, allenatori ed istruttori

che potrebbero così vedersi ridotto in modo significativo il rimborso forfettario per

l’impegno profuso in associazione.

**COMPENSI SPORTIVI**

Non sono dovuti i contributi previdenziali INPS (ex Enpals) con riferimento ai compensi

sportivi erogati a quanti siano impegnati in attività di istruttori ed allenatori

sportivi, soci di una associazione genuinamente sportiva riconosciuta dal CONI.

La continuità della prestazione non può essere considerata come indicatore di professionalità

che determinerebbe l’onere contributivo in quanto sia la nozione di

occasionalità che la nozione di marginalità del reddito prodotto trovano applicazione

con riferimento ai redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale,

ex art.67 lettera l) del TUIR, e non anche ai compensi sportivi, ex art.67 lettera m)

del TUIR. D’altro canto i compensi sportivi possono essere erogati anche per

l’attività didattica, di per sé continuativa.

Queste le conclusioni cui perviene il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, nella sentenza

n.9 adottata il 9 gennaio 2014.

Il caso riguarda una associazione sportiva dilettantistica impegnata

nel settore del nuoto che organizza attività didattiche

e attività di preparazione agonistica.

I collaboratori coinvolti erano solo due istruttori che avevano

percepito rispettivamente, negli anni oggetto di accertamento,

compensi sportivi non superiori ai 7.500 euro e compensi

che si aggiravano sui 12.000,00 euro all’anno.

Il Giudice ha quindi accolto la tesi difensiva evidenziano come:

1. non è possibile applicare i parametri propri della collaborazione

occasionale ai compensi sportivi. Ne consegue

che le collaborazioni sportive non devono essere necessariamente

saltuarie ed il reddito prodotto non deve

essere necessariamente di natura marginale;

2. viene riconosciuta l’autonomia dell’ordinamento sportivo

e la conseguente distinzione tra attività professionistiche

(disciplinate queste dalla Legge 91/1981) e dilettantistiche

(definite dal DM 17/12/2004 in termini residuali) in

relazione alle quali è prevista la facoltà di riconoscere

compensi sportivi o rimborsi forfettari;

3. le prestazioni sono state rese da soci per il perseguimento

di finalità istituzionali dell’associazione e di conseguenza

non possono essere assimilate, sotto il profilo

giuridico, ai rapporti di lavoro autonomo soggetti a contribuzione;

4. il sodalizio si qualifica come associazione sportiva dilettantistica

senza scopo di lucro, in quanto tale legittimato

ad instaurare questa tipologia di collaborazione;

5. le prestazioni riguardavano l’attività didattica e di allenamento

all’attività agonistica e si caratterizzavano pertanto

per la natura sportiva delle stesse.

Queste le conclusioni del Giudice di Bologna ma continuano

in ogni caso gli accertamenti, almeno quelli intrapresi prima

dell’emanazione della nota 37/0004036/MA005A003 del 21

febbraio 2014, con cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato

come *“occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta*

*nei confronti di tali realtà* (organizzazioni sportive riconosciute

dal CONI) *ha determinato l’insorgere di contenziosi con*

*esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e*

*per l’INPS”* con la conseguente necessità “*di concentrare la*

*propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente*

*non riconosciute dal CONI*”, ferma restando “*la possibilità*

*di intervenire anche in questo settore nell’ambito di*

*attività congiunte con l’Amministrazione fiscale – interessata*

*alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi*

*della applicabilità del citato trattamento di favore – nonché*

*nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento*

*di prestazioni di natura subordinata*”.

Per comprenderne la portata, può essere interessante evidenziare

quanto indicato in un verbale di accertamento

INPS.

L’Istituto previdenziale parte da un accertamento

dell’Agenzia delle Entrate che ha *“contestato alla ASD ispezionata,*

*tra le altre cose, il carattere di ente non commerciale*

*(..) con conseguente riqualificazione (..) quale società commerciale*

*di fatto. Nel prosieguo degli accertamenti, tenuto*

*conto del suddetto disconoscimento dell’associazione (…) i*

*sottoscritti verbalizzanti hanno finalizzato le proprie verifiche*

*sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di*

*lavoro e di legislazione sociale, partendo dal dato accertato.”*

Dal disconoscimento della natura di ente non commerciale

ad opera dell’Agenzia delle Entrate nel solo processo verbale

di constatazione discende così il disconoscimento da parte

dell’INPS della possibilità di erogare compensi sportivi con il

conseguente assoggettamento di tutti i collaboratori a contribuzione

previdenziale.

**Ospitate un medico o paramedico? Attenzione alla scadenza del 30 di aprile.**

**ARSEA SRL - Sede Legale: Via S .Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –rl (info@arseasrl.it)**

Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni culturali possono decidere di agevolare i

soci garantendo servizi medici o paramedici (*es: prestazioni del fisioterapista*) all’interno della

propria sede.

Ciò è possibile solo espletando una serie di adempimenti diversificati a seconda delle modalità

gestionali adottate, in quanto l’associazione, in questo caso, assume la veste di struttura

sanitaria privata, intendendo tali *“le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici*

*e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore*

*dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata*

*che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature*

*necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica”.*

Le modalità organizzative possono essere di due tipi:

1. l’associazione fa rientrare la prestazione sanitaria/parasanitaria tra i propri servizi. In questo

caso:

⇒l’associazione incassa il compenso dal paziente ed emette propria fattura gravata da

IVA (in quanto l’associazione non opera in regime di esenzione iva per l’attività sanitaria);

⇒il medico/paramedico emette fattura all’associazione;

⇒l’associazione paga il medico/paramedico e versa la ritenuta fiscale allo Stato (a meno

che non sia prevista una causa di esonero) *oppure*

2. l’attività rimane in capo al medico/paramedico e l’associazione si limita ad effettuare gli

adempimenti introdotti per evitare evasioni fiscali in questo settore. In questo caso

⇒l’associazione incassa dal paziente il compenso del professionista in nome e per suo

conto,

⇒l’associazione gira il compenso al professionista senza operare la ritenuta d’acconto,

⇒il professionista emette la sua fattura al cliente;

⇒l’associazione registra nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in apposito

registro separato) il compenso incassato o gestito

⇒l’associazione comunica entro la fine di aprile per via telematica all'Agenzia delle Entrate

*“l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente*".

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13.12.2007 (in G.U. del 10.1.2008), è stato

approvato il modello da utilizzare per l'inoltro della comunicazione ed i termini e modalità

tecniche relative alla sua trasmissione.

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti può essere effettuata

utilizzando il prodotto di gestione chiamato "COSSP", disponibile gratuitamente sul sito

dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame è

applicabile la sanzione da €258,00 a € 2.066,00, ai sensi dell’art. 11, comma 1,

lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

**SCADENZE DEL MESE DI MAGGIO 2014**

**Entro lunedì 5**

**maggio**

**MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO.**

**1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti.**

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per

l’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del

DPR 13 marzo 2002, n. 69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti

rilasciati durante il mese precedente **(Mod. SD/2).**

**Entro mercoledì**

**7 maggio**

**5xmille**

**2. Presentazione telematica della domanda di iscrizione.**

Scade oggi il termine per presentare, in via telematica, la domanda di iscrizione nell’elenco dei

potenziali beneficiari del 5xmille.

**Entro giovedì 15**

**maggio**

**TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME ‘398**

**3. Compilazione registro IVA minori.**

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i

termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività

di natura commerciale svolte nel mese precedente.

**Entro venerdì 16**

**maggio**

**DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI**

**4. Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi.**

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su

rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni sportive

dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a Euro 7.500,00 e pagati (vale il

principio di cassa) nel mese precedente.

**5. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni occasionali**

**coordinate e collaborazione coordinate e continuative.**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte sui compensi

erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione

occasionale coordinata nel mese precedente (*codice tributo 1004 - Ritenute sui redditi*

*assimilati a quelli di lavoro dipendente*).

**6. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo.**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto

operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori

autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale non coordinata

(*codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e*

*professioni*).

**7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati.**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi

(non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (*codici*

*tributo****:*** *1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per*

*giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e*

*premi*).